

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è quell'istituto che consente di trovare un accordo con il Fisco, sia prima che dopo la notifica dell'avviso di accertamento, con notevoli vantaggi per il contribuente.

L'accordo può essere avviato sia ad iniziativa degli uffici finanziari che del contribuente.

Nel primo caso, l'ufficio locale dell'Agenzia spedisce al contribuente un invito a comparire nel quale sono specificati il giorno e luogo del contraddittorio ed i periodi d'imposta suscettibili di accertamento. Tale procedura non è obbligatoria per l'ufficio.

Ovvero, al termine delle operazioni di accesso, ispezioni o verifiche, eseguite dalla Guardia di Finanza o dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, è data facoltà al contribuente di inoltrare istanza in carta libera all'ufficio competente, chiedendo la formulazione di una proposta di accertamento, ai fini dell'eventuale definizione in adesione della controversia, indicando le annualità per le quali intende richiedere la formulazione della proposta.

Inoltre, è consentito al contribuente - in assenza di analoga iniziativa dell'ufficio e successivamente alla notifica di avviso di accertamento o rettifica non preceduto da invito a comparire da parte dell'ufficio - di proporre autonomamente istanza di accertamento con adesione, chiedendo l'instaurazione del contraddittorio dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

La presentazione di questa istanza sospende per 90 giorni i termini di impugnazione dell'atto.

Nel caso di raggiungimento dell'accordo, le sanzioni sono ridotte ad $\frac{1}{4}$.

Riferimenti normativi

- D.Lgs.n.218/97;
- circolare n. 235/1997.

Giugno 2010